

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**  
PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI  
PEC. [VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT)  
[WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT](http://WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT)

CAMPOBASSO, 86100  
Via E. BERLINGUER N. 1  
TEL./FAX 0874/69016

ROMA, 00198  
Via LIMA N. 20  
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.), 07026  
Via BASILICATA N.3  
TEL./FAX 0789/200109

**ECC.MO TAR LAZIO - ROMA**  
**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**  
**NEL GIUDIZIO N.R.G. 5070/2024**

**PER:** per la dott.ssa **Angela Anna Tancredi** (C.F. TNCNLN73H67D643V) nata a Foggia (FG) il 27.6.1973, rappresentata e difesa dall' **Avv. Vincenzo IACOVINO** [C.F. CVNVCN61R07F391R; pec: [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it)] giusta procura in calce al presente atto ed elezione di domicilio presso lo studio in Roma alla Via Lima n. 20.  
Ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it) nonché il numero di Tel./Fax. 06/97881020].

*ricorrente*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;  
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e **Direttore generale p.t.**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

*resistenti*

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DELLA**

Prof.ssa Larocca Antonietta Pompea Via Amedeo Cencelli 29 00177 Roma

*controinteressata*

**PER L'ANNULLAMENTO**

Oltre agli atti già tempestivamente impugnati con ricorso principale:

- del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 0002187 del 9.8.2024 con cui veniva approvata la graduatoria definitiva generale nazionale per merito e titoli della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e dell'annessa graduatoria allegata nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 0002206 del 19.8.2024 con cui, a seguito della correzione di errori materiali commessi dall'Amministrazione, veniva riapprovata graduatoria definitiva relativa alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e dell'annessa graduatoria rettificata allegata nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente
- Della nota del Ministero dell'istruzione e del merito del 31.07.2024 prot. 0118636- Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici, DM 8 giugno 2023, n. 107. Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 nonché della relativa tabella di valutazione titoli concorso riservato DS pubblicata in data 01.08.24 e del relativo provvedimento di approvazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- Dell'avviso del 09.08.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito 0124319-Procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al DM N.107/23. Assegnazione ai ruoli regionali nonché degli eventuali successivi provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

### **PREMESSA IN FATTO**

- 1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici;
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale;
- 4) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi;

- 5) L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta, del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnato. Si è recata presso l'Istituto scolastico di Roma assegnatole dal MIUR, per svolgere la prevista prova scritta del corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017;
- 6) Dopo aver superato in modo brillante la prova preselettiva il giorno 23 luglio 2018, il 18 ottobre la docente si è recata presso l'Istituto scolastico assegnatole, in Roma, per sostenere la prova scritta;
- 7) La docente, oggi ricorrente, riusciva comunque a portare a termine la prova scritta ottenendo un punteggio molto lusinghiero, pari ad 81 punti;
- 8) Alla luce di quanto sopra, mediante provvedimento di ammissione alla prova orale pubblicato dal MIUR in data 27.03.2019, la ricorrente veniva ammessa alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici. Dopo la pubblicazione dei risultati della prova scritta in data 27.03.2019, l'Amministrazione ha consentito peraltro l'accesso solo in data 9 maggio 2019, un mese e mezzo dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi;
- 9) Sicché, la docente si sottoponeva alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici in data 17 giugno 2019;
- 10) All'esito della prova orale, alla docente veniva attribuito il punteggio di 63 punti. Punteggio che, nonostante significasse la sufficienza, non è stato ritenuto idoneo per l'idoneità e il superamento della graduatoria;
- 11) In occasione delle diverse prove susseguitesì nell'ambito della procedura *de qua*, inverso, si verificavano una serie di irregolarità ascrivibili alla forma di *mala gestio* da parte dell'Amministrazione, fattispecie che inficiavano pesantemente la regolarità della procedura e, per l'effetto, l'esito negativo della stessa per l'odierna ricorrente;
- 12) in ragione di ciò la dott.ssa Tancredi, per mezzo dello scrivente difensore, proponeva ricorso innanzi a Codesto Spett.le Tar – iscritto a ruolo con n. 12092/2019 – per l'impugnazione degli atti della procedura concorsuale ritenuti viziati;
- 13) all'esito delle varie vicende processuali, Codesto Tar, con sentenza n. 16710/2022 pubblicata in data 12.12.2022, rigettava il ricorso promosso dall'odierna ricorrente. È d'uopo evidenziare che la citata sentenza non veniva notificata e, pertanto, passava in giudicato il 12.6.2023;
- 14) occorre evidenziare che, nelle more, ben prima del passaggio in giudicato della citata sentenza, interveniva l'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 entrata in vigore il 28 febbraio 2023 che prorogava la graduatoria del concorso indetto con decreto del

direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, prevedendo una specifica procedura di reclutamento. il citato articolo 5, comma 11-quinquies del DL n. 198/2022, infatti, individuava i soggetti ammessi alla partecipazione al corso intensivo di formazione introdotto dalla medesima disposizione legislativa elencandone le condizioni e il successivo comma 11-sexies del medesimo articolo del DL n. 198/2022 che ha previsto le modalità di accesso ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies;

**15)** in particolare, con il DM 8 giugno 2023, n. 107 venivano definite le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11- novies del DL n. 198/2022 prevedendo che *“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”*;

**16)** essendovi ancora pendenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di rigetto emessa da Codesto Spett.le Tar, la dott.ssa Tancredi, in virtù della richiamata normativa, decideva di non adire il Consiglio di Stato, ciò, lo si ribadisce, in quanto la sentenza sarebbe passata in giudicato ben oltre la data del 28 febbraio 2023 e anche dopo l'adozione dello stesso Decreto Ministeriale. In sostanza a quelle date vi era ancora pendenza di contezioso;

**17)** Ebbene, essendo in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti per la partecipazione Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M.107 8 giugno 2023, la dott.ssa Tancredi inoltrava la relativa domanda di partecipazione e, contestualmente, come espressamente previsto, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui evidenziava le vicende processuali pregresse e, nello specifico, la pendenza del giudizio in ragione della sussistenza dei termini per la proposizione di appello alla finanche alle data dell'8.6.2023 (data di pubblicazione del D.M. n.107);

**18)** con provvedimento n.38649 del 20.3.2024 il Ministero comunicava le previste date per il sostenimento della prova orale. In una prima fase, correttamente, l'Amministrazione ammetteva la ricorrente alla prova orale del concorso riservato (rientrante nella categoria di cui alla lett. c dell'art. 2 comma 1 D.M. n.107), convocandola per la data del 28 maggio 2024. Tuttavia, in un secondo momento e del tutto inopinatamente, l'Amministrazione comunicava – con il decreto

dipartimentale r. 0000853 del 16.4.2024 oggi impugnato - alla dott.ssa Tancredi l'avvenuta esclusione dalla procedura rilevando che dalla *“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà TANCREDI ANGELA ANNA ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023;”*

**19)** con ricorso promosso dinanzi al Tar Roma, la ricorrente impugnava il suddetto provvedimento di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, ed evidenziando, nello specifico, che il giudizio dovesse ritenersi pendente in costanza dei termini di legge per l'impugnazione della relativa sentenza di primo grado;

**20)** con ordinanza cautelare 2320/2024, resa dal TAR Lazio, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 5070/2024 – il Tar correttamente accoglieva l'istanza chiarendo che *“in relazione al carattere sommario dell'accertamento cautelare, il contenzioso pendente comprenda anche la fase di pendenza per proporre appello e, pertanto, tale requisito venga meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza;”*. Contestualmente veniva fissata l'udienza pubblica per la definizione del merito alla data del 19.11.2024.

#### **AVVENIMENTI SUCCESSIVI**

**21)** in ragione della citata ordinanza cautelare, la ricorrente, ammessa con riserva alla procedura, prendeva parte alla prova orale prevista per il 28 maggio 2024 per l'accesso al corso intensivo di formazione, superandola brillantemente e riportando uno dei punteggi più alti della sessione;

**22)** in data 20.6.2024, l'Amministrazione resistente, tuttavia, proponeva appello cautelare avverso l'ordinanza di accoglimento emessa da Codesto Tar sostenendo l'illegittimità della stessa per carenza del *periculum* e del *fumus*;

**23)** nelle more, l'Amministrazione convocava l'odierna resistente per la data dell'8 giugno 2024 per inizio della frequentazione del corso intensivo di formazione – dietro versamento della somma di 1500,00€ - e con la nota n. 41450/2024 dd 28.6.2024, l'Amministrazione ha rappresentato alla appellata che al termine del corso – previsto per il 16.7.2024 – si sarebbero tenute dal 19.7.2024 al 25.7.2024 le prove finali;

**24)** la ricorrente, dopo aver versato l'ingente quota di partecipazione e dopo aver completato il corso stesso, veniva convocata il 23.7.2024 per il sostenimento della prova finale, anch'essa brillantemente superata;

**25)** in seguito agli avvenimenti sopra descritti, tuttavia, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'appello cautelare – n.r.g. 5062/2024 - promosso dall'Amministrazione, lo accoglieva con

l'ordinanza n.2977 del 31.7.2024 sulla base di gravi errori in fatto ed in diritto. In quella sede, infatti, i giudici di Palazzo Spada ritenevano, del tutto erroneamente, che le disposizioni normative richiedessero esplicitamente l'effettiva proposizione del giudizio di appello e non solo "potenziale", fattispecie, che come si avrà modo di evidenziare e specificare nelle future memorie difensive, non è coerente con il dettame letterale delle previsioni normative;

**26)** per l'effetto della citata ordinanza cautelare di accoglimento, malgrado la dott.ssa Tancredi avesse superato positivamente tutte le fasi della procedura concorsuale, con i provvedimenti oggi impugnati, si ritrovava di fatto esclusa dalla graduatoria finale. Difatti, l'odierna ricorrente non veniva inserita nelle graduatorie approvate dapprima con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 0002187 del 9.8.2024 e, a seguito di rettifica, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 0002206 del 19.8.2024.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, all'esito del giudizio di appello cautelare, essendo la dott.ssa Tancredi stata esclusa dalla sopravvenuta graduatoria finale di cui al concorso ad oggetto, con il presente ricorso per motivi aggiunti si intendono impugnare gli atti sopraggiunti come sopra identificati per **illegittimità derivata**, in virtù di tutti i medesimi, seguenti, motivi di ricorso dedotti con il gravame introduttivo, motivi che vengono appunto qui riportati, riservandosi ogni ulteriore deduzione anche in ordine alle erronee valutazioni compiute dal Consiglio di Stato nelle future memorie difensive.

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE L.241/1990;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 107/2023;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI DA 11-QUINQUES A 11-NOVIES DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198;**

**VIOLAZIONE DEL D.M. 8 GIUGNO 2023, N. 107;**

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA;**

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito – oggi impugnata – a ben vedere trae origine dall'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale a suo tempo disposta dall'Amministrazione oggi resistente e tempestivamente impugnata con ricorso principale.

Difatti, a dire dell'Amministrazione, la ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'art. 2 del D.M. 107/2023 a norma del quale *"1. Alla prova di ammissione al corso*

*intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; Il Ministro dell'istruzione e del merito b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; **c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale**".*

È evidente che, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dall'Amministrazione, la ricorrente rientrerebbe appieno nella fattispecie di cui alla lettera c del citato articolo 2 avendo pendente – alla data del 28 febbraio 2023 – un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Tanto era stato specificato con estrema dovizia nella dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla domanda di partecipazione, ove era stata esplicitata la situazione di fatto. Ed infatti nella prefata nota veniva evidenziato come la dott.ssa Tancredi aveva “*proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo TAR Lazio nr.g. 12092/2019, notificato in data 16.09.2019 definito con sentenza 16710/2022 pubblicata in data 12.12.2022 e mai notificata Evidenzia che sia alla data del 28.02.2023 nonché a quella della pubblicazione del DM & giugno 2023, n. 107 era ancora nei termini di legge (6 mesi) per proporre appello, La sottoscritta decideva di non promuovere appello stante la pubblicazione in data 08.06.2023 n.107 e rientrando nella platea dei potenziali destinatari della procedura del suindicato Decreto con la conseguenza che l'atto di appello sarebbe stato del tutto superfluo rispetto alla finalità transattiva prevista dallo stesso decreto.*”

La ricorrente, avendo appreso della pubblicazione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 e delle previsioni in esso contenute, decideva di non impugnare immediatamente la sentenza di primo grado, con la consapevolezza delle novelle normative intervenute che le avrebbero consentito di partecipare al futuro concorso.

In sostanza è indubbio che la posizione dell'odierna ricorrente coincidesse perfettamente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lett. c del D.M. n.107/2023 (specificamente riconducibile alla lett. C) e il provvedimento di esclusione appare affetto da un macroscopico vizio di istruttoria.

È doveroso evidenziare di giudizio pendente si parli anche in quei casi in cui sia intervenuta una sentenza di merito e non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione della stessa.

A dirlo è la cospicua giurisprudenza formatasi in merito che ha, a più riprese, chiarito che **“Inoltre, deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).”** (Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 05/04/2019), n.2252).

Della stessa opinione la stessa Cassazione che – in tema di ricorsi per eccessiva durata del procedimento – ha stabilito che **“ai fini della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, allorché sia stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione (Cass. 2003/11231)”** (Cassazione civile sez. I, 27/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 27/05/2010), n.13014).

È indubbio, pertanto, anche alla luce della citata giurisprudenza, che debba essere considerato pendente il giudizio conclusosi con sentenza che non sia ancora passata in giudicato per mancata decorrenza dei termini di impugnazione.

Ciò anche in ragione del fatto che si tratta di una sentenza di primo grado e, dunque, soggetta a strumenti di impugnazione ordinari.

Facendo sapiente uso dei principi enunciati nella citata sentenza del Consiglio di Stato e delle altre ed ulteriori richiamate nella stessa, anche al fine di evitare inutili esborsi economici e (non di meno) di non avviare ulteriori azioni che potessero assumere la natura meramente strumentale – con innegabile e conseguente aggravio per gli stessi organi giudiziari – la dott.ssa Tancredi decideva di non impugnare la sentenza avendo i richiesti requisiti di legge.

Ragionando diversamente – ovvero ritenendo venuta meno la pendenza del giudizio con la sola pubblicazione della sentenza – si arriverebbe ad ammettere che una sentenza pubblicata nell'ultimo giorno utile (28.2.2023) e non impugnata nel giro di poche ore, avrebbe determinato l'estromissione dalla procedura del soggetto interessato. Ciò, è inutile dirlo, appare quale una aberrazione inammissibile che determinerebbe una astratta e chiara ipotesi di disparità di trattamento, rimessa al mero caso fortuito, identificabile con la data di pubblicazione della sentenza.

Evidente che la finalità della normativa fosse ben diversa ragionevolmente orientata al *favor participationis* principio cardine in materia concorsuale. In definitiva, anche dinanzi a dubbi



interpretativi, l'Amministrazione, in ossequio al principio pocanzi richiamato, avrebbe dovuto, indubbiamente, ammettere la ricorrente alla procedura *de qua*, favorendo la partecipazione al corso di formazione.

Peraltro, una simile interpretazione, conforme all'orientamento giurisprudenziale, risulta essere aderente anche con quelle che sono le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'indizione della specifica procedura riservata indetta sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Nello specifico il comma 11 – *septies* del citato decreto prevedeva “*Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.*”

In sostanza, essendo esplicita la finalità di scongiurare soccombenze in sedi giudiziarie scaturenti dal concorso a suo tempo bandito, coerentemente il concetto di pendenza giudiziaria non poteva che essere rivolto anche ai giudizi addivenuti a sentenza e non ancora passati in giudicato. Evidentemente nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore, si volevano evitare le conseguenze di sentenze sfavorevoli in sede giudiziale, rischio ben presente anche in sede di gravame con sentenze non ancora passate in giudicato.

Concludendo è evidente il macroscopico errore in cui è incorsa l'Amministrazione che ha ritenuto la posizione della ricorrente non rientrante tra quelle specificamente previste dall'art. 2 comma 1 del d.m. 107/2023, essendo chiaro che la dott.ssa Tancredi avesse proposto ricorso entro i termini di legge e, avesse, altresì, pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale, ciò in virtù di una sentenza ancora impugnabile e non passata in giudicato.

In virtù di quanto sopra evidenziato, sono da considerarsi parimenti illegittimi, per illegittimità derivata, gli atti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti e, nello specifico, le graduatorie di merito redatte che vedevano l'illegittima esclusione della dott.ssa Tancredi.

Dovendosi indubbiamente ritenere pendente il giudizio definito con sentenza ancora soggetta ad impugnativa, non potrà che ritenersi illegittima l'esclusione della ricorrente dalla relativa graduatoria finale.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER  
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.**

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendoci oltre 2000 candidati inseriti nella graduatoria finale, risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di difensore della parte oggi ricorrente, solo ove ritenuto necessario,

**PROPONE ISTANZA**

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

\*\*\*

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, con il conseguente accertamento della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento in capo alla ricorrente rientrando il suo caso tra quelli previsti dall'art. 2 comma 1 del d.m. 107/2023 lett. C, in ragione della pendenza di un contenzioso giurisdizionale alla data del 28.2.2023. Di qui rilevare l'illegittima esclusione dalla graduatoria finale di merito della dott.ssa Tancredi.

Con ogni conseguenza sulle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.

*Ai fini del contributo si dichiara che trattasi di una causa di pubblico impiego concorsuale di natura indeterminabile soggetta ad un contributo unificato di euro 325.00.*

**Campobasso 6 settembre 2024**

**Avv. Vincenzo Iacovino**